



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

PROT. 462/2023

Ai Sigg. Magistrati
Sede

Ai Sigg. Procuratori Aggiunti
Sede

Ai Sigg. Direttori di Servizi
Sede

Ai Sigg. Responsabili di Servizi
Sede

Ai Sigg. Responsabili delle Aliquote
della Sezione di Polizia Giudiziaria
Sede

e per co.

Al Sig. Procuratore Generale di Firenze

Al Sig. Presidente del Tribunale di Firenze

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale dei Minori

Al Consiglio Giudiziario

Mi prego di trasmettere, in allegato, la Direttiva di quest'Ufficio contenente criteri orientativi per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2022 (Riforma Cartabia).


Prego i Magistrati dell'Ufficio di segnalare, per cortesia, ogni ulteriore aspetto suscettibile di considerazione ovvero di aggiornamento, alla luce delle esigenze della pratica.

Parimenti invito i Direttori dei servizi interessati ad adeguare le prassi interne ai criteri esposti nella Direttiva, nonché a proporre ogni ulteriore ambito necessitante di omogenea applicazione da parte dell'Ufficio.

Ringrazio

Firenze, 07/11/2023

Il Procuratore della Repubblica


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Filippo Spiezia



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Oggetto: Decreto legislativo n. 150/2022. Criteri orientativi per l'applicazione pratica della riforma del codice penale e del codice di procedura penale.

INDICE

	PAG.
1. Premessa.....	2 - 4
2. La definizione di notizia di reato e la sua iscrizione.....	4 - 8
3. Il nuovo sistema delle notifiche.....	8 - 19
4. Disposizioni in materia di perquisizioni e sequestri.....	19 - 21
5. Disposizioni in materia di esecuzione di ordinanze cautelari.....	21
6. Disposizioni in materia di latitanza.....	21
7. L'informazione di garanzia.....	21
8. I termini di durata delle indagini preliminari.....	21 - 23
9. I meccanismi di definizione del procedimento alternativi alla <i>vocatio in iudicium</i> ed alla richiesta di archiviazione.....	23 - 26
10. Le disposizioni relative all'udienza predibattimentale ex art. 554 -bis c.p.p...	26 - 27
11. La condanna a pena sostitutiva.....	27
12. Modalità di documentazione della assunzione di sommarie informazioni, degli interrogatori e dei confronti.....	27 - 31
13. Le disposizioni relative al dibattimento.....	31
14. La nuova perseguibilità a querela di numerosi reati.....	31 - 35

1. Premessa

Come evidenziato da numerosi commentatori, con il d.lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia, di seguito indicata più semplicemente come Riforma), è stata introdotta una “*riforma molto articolata e di sistema*”, che attraversa con largo respiro l’intero settore della giurisdizione penale anche per i rilevanti aspetti di diritto penale sostanziale, se si ha riguardo alle disposizioni in materia sanzionatoria, come per le pene sostitutive, l’ampliamento dei casi di messa alla prova, il ricorso alla cd. giustizia riparativa e l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, tutte procedure ispirate al principio per il quale il carcere non deve essere l'unica risposta al reato, esprimendo una chiara opzione in favore di forme di esecuzione della pena diverse dalla reclusione carceraria.

La Riforma è intervenuta anche su diversi aspetti dell’attività del pubblico ministero, del tutto essenziali, come i criteri di iscrizione delle notizie di reato, la sua stessa definizione, un complesso sistema di scadenze, con disposizioni rigorose in materia di tempi delle indagini, con la previsione di meccanismi cogenti (deposito atti, notifiche) per garantire che la durata delle stesse corrisponda effettivamente alle previsioni di cui all’art. 405 c.p.p., e per evitare situazioni di stasi conseguenti alla decorrenza dei relativi termini (artt. 415 *bis* e *ter* c.p.p.). Sono pertanto stati introdotti nuovi strumenti di controllo sull’eventuale inerzia del pubblico ministero da parte del Procuratore generale e del giudice. Altra novità fondamentale è la introduzione, a livello normativo primario, di una chiara base giuridica per la scelta nelle priorità nella selezione delle notizie di reato in vista dell’azione penale.

La introduzione di una nuova soglia probatoria per l’esercizio dell’azione penale - la ragionevole probabilità di condanna - ci conferma che ci troviamo di fronte non a modifiche secondarie, ma ad un vero e proprio **nuovo modello**, che responsabilizza ancor più il pubblico ministero che dovrà sempre più cimentarsi nei suoi compiti di direzione delle indagini, avendo presenti dinamiche apparentemente antitetiche: contenimento puntuale dei tempi di indagine e nel contempo completezza investigativa, in cui le indagini diventano sempre più uno spazio cogestito. Il criterio della completezza delle investigazioni, poi, deve accompagnarsi ad atteggiamenti investigativi ed a scelte che valorizzino le possibilità di definizione anticipata del procedimento e che siano tali da evitare la celebrazione del dibattimento.

Si tratta, evidentemente, di un punto fondamentale della riforma che, per l’impossibilità di un razionale governo del dibattimento per il numero di procedimenti destinati all’accolgimento del tribunale, collegiale o monocratico, tende fortemente a **privilegiare strumenti definitivi alternativi alla sua celebrazione, quali:**

- il ricorso alla *pecuniarizzazione* della pena detentiva;
- l’incremento dei trattamenti premiali correlati alla adesione a riti alternativi;

- l'ampliamento degli istituti della *messa in prova*;
- l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

La onerosità degli adempimenti introdotti e, soprattutto, la diversa visione del procedimento penale, richiede anche l'adozione di moduli organizzativi innovativi anche per gli Uffici di Procura.

La corretta attuazione della riforma, pertanto, imporrà modifiche al progetto organizzativo che saranno oggetto di apposito futuro provvedimento, per la cui elaborazione questo Procuratore della Repubblica ha già avviato il relativo procedimento, in data 30 ottobre, cercando il coinvolgimento dell'intero Ufficio e fissando anche il cronoprogramma.

Essa inoltre richiede anche l'avvio di prassi virtuose, da parte dei Sostituti Procuratori e della Polizia Giudiziaria, in grado di semplificare gli adempimenti non solo a carico del singolo magistrato e della Segreteria, ma anche del giudice (in specie del giudice delle indagini preliminari), allo scopo di evitare la ricaduta su quest'ultimo di attività numericamente non pretendibili o comunque eccessivamente faticose.

Per la creazione di tali prassi appare indispensabile favorire la formazione di orientamenti comuni, che tengano conto di due esigenze fondamentali: da un lato applicare gli istituti favorevoli all'imputato tenendo conto dei dati relativi alla sua personalità, alla gravità del fatto, alle ricadute sociali del reato commesso; dall'altro, evitare situazioni di disparità che finiscano per rendere assolutamente casuale la modalità di definizione del procedimento, in palese violazione dei principi di correttezza, puntualità ed uniformità nell'esercizio dell'azione penale, sanciti anche dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

Obiettivo del presente provvedimento è dunque quello di fornire alcune indicazioni sulle prassi operative a cui attenersi nella trattazione dei fascicoli, alla luce delle numerose modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs. 150/2022, con gli immancabili riflessi anche per le attività della polizia giudiziaria.

Si tratta, evidentemente, solo delle prime, ma necessarie indicazioni generali dell'Ufficio, che fanno seguito alla Direttiva adottata dal Proc. Agg. dr. Mazzotta in data 30/03/2023, che ha riguardato soprattutto i rapporti con la polizia giudiziaria.

Il presente documento non esaurisce tutti i temi da approfondire e richiederà le necessarie verifiche in una fase successiva, con il contributo di tutti i componenti dell'Ufficio per l'assestamento delle prassi e con le integrazioni per quegli aspetti non trattati.

Nella sua stesura si è tenuto conto delle indicazioni fornite nel documento già elaborato dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione nell'esercizio delle attribuzioni ex art. 6 d.lgs. 106/2006 e tiene conto anche della esperienza maturata da altri Uffici di Procura. Il documento è

stato anche esaminato nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro costituito all'interno della Procura di Firenze, che lo ha ritenuto coerente con le risultanze di pregressi gruppi di analisi. Di seguito, pertanto, si espongono alcuni dei punti maggiormente sensibili toccati dalla riforma, che appaiono di immediata applicazione pratica e rispetto ai quali si profila la necessità di applicazioni pratiche omogenee.

2. La definizione di notizia di reato e la sua iscrizione

Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformulato l'art. 335, comma 1, c.p.p. e, quindi, ha introdotto la nozione di notizia di reato (*“la rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”*), precisando il momento in cui il Pubblico Ministero è tenuto ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito (quando risultino *“indizi a suo carico”*). La riscrittura della disposizione, pur confermando la portata *“valutativa”* dell'attività del Pubblico Ministero, ha posto il quesito concerne la sua eventuale valenza innovativa rispetto agli orientamenti giurisprudenziali sul tema (cfr. Sez. Un., n. 16/2000, Tammaro, secondo cui *“l'obbligo d'iscrizione (presuppone) che a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti* ed alle scelte operative compiute con le circolari già adottate, negli anni, dagli Uffici di Procura, al fine di evitare iscrizioni precoci e indiscriminate). Come evidenziato dal Procuratore Generale della Cassazione nel documento in materia, **la questione che si pone è se siano stati previsti nuovi e diversi requisiti** (*“indizi”* e non più *“specifici elementi indizianti”*), tali da determinare un ampliamento dell'obbligo di iscrizione nel registro; ovvero se, in senso diametralmente opposto, i caratteri della non *inverosimiglianza, della determinatezza e della riconducibilità del fatto*, sia pure *“in ipotesi”*, ad una fattispecie incriminatrice, rendano invece necessarie verifiche preliminari all'iscrizione, con la conseguenza di aumentare il numero delle annotazioni nel registro dei fatti non costituenti reato.

L'utilizzo del concetto di “indizi” ed il carattere oggettivo di questi, confermano che la concatenazione logica a base degli stessi deve innestarsi su concrete evenienze fattuali: l'iscrizione non può dunque rinvenire fondamento soltanto in circostanze di carattere strettamente logico (quali, ad esempio, la presunzione di conoscenza dell'illecito desunta dalla sola preminenza di un soggetto nel contesto di relazioni criminali che lo ha generato), ovvero in ricostruzioni dei fatti e ipotesi di responsabilità fondate solo sull'*id quod plerumque accidit*.

Inoltre appare innovativo il riferimento alla *“non inverosimiglianza”* dei fatti quale presupposto dell'iscrizione. *“Non inverosimiglianza”* non equivale ad accertata verosimiglianza dei fatti, alla cui verifica tendono proprio le prime indagini successive all'iscrizione della notizia di reato: dunque, nei casi (niente affatto infrequenti) in cui, allo stato degli atti, non sia possibile affermare se i fatti siano verosimili o meno, la notizia di reato dovrà essere iscritta.

Al contrario, in base a tale criterio, non sussiste l'obbligo di iscrizione nel caso in cui la logica dimostri che i fatti, sulla scorta degli indizi ed all'esito di una valutazione preliminare, seppur non

empiricamente impossibili, **sono oggettivamente inverosimili, cioè presentano margini elevati di opinabilità probabilistica**: il che, ovviamente, non impedisce di effettuare gli accertamenti preliminari non invasivi, allo stato degli atti senza indagati.

Alla luce di quanto esposto, le modifiche apportate all'art. 335 c.p.p. suggeriscono i seguenti criteri interpretativi ed applicativi:

- l'iscrizione della notizia nel registro di reato presuppone sempre un'attività di carattere valutativo avente ad oggetto, in primo luogo, *la verifica della sussistenza, nel fatto oggetto di iscrizione, degli elementi caratterizzanti la fattispecie penale tipica*;
- non è evidentemente necessaria, per procedere alla iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'acquisizione di elementi oggettivi della fondatezza dell'accusa, in particolare allorquando questa sia oggetto della prospettazione di un terzo;
- è tuttavia indispensabile che il fatto oggetto di iscrizione coincida astrattamente, nei suoi elementi costitutivi, con quelli essenziali della ipotesi delittuosa, pur restando devolute alla attività investigativa le conclusioni sulla fondatezza concreta della notizia di reato e della sua attribuibilità soggettiva;
- è necessario, inoltre, che il fatto sia caratterizzato da una sia pur approssimativa collocazione nel tempo e nello spazio;
- occorre distinguere i presupposti dell'iscrizione della notizia di reato da quelli dell'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito che consistono, ai sensi del comma 1 *-bis* della medesima disposizione, nella emersione, contestualmente alla iscrizione della notizia di reato o successivamente, di indizi a suo carico;
- l'iscrizione a modello 21 presuppone la compiuta identificazione del soggetto che ne è destinatario.

Laddove, peraltro, egli sia individuato (ad esempio, il sindaco di un determinato comune) ma non generalizzato compiutamente, è necessario che a tanto si proceda immediatamente, onde poter farsi luogo alla iscrizione ed evitare la possibilità di retrodatazione della iscrizione ai sensi dell'art. 335 *-quater* c.p.p.

- l'iscrizione nel registro delle persone note presuppone dunque la sussistenza di elementi tali da poter riferire il fatto iscritto ad un soggetto determinato; tale riferibilità, peraltro, non deve fondarsi su basi meramente ipotetiche o probabilistiche, ma deve trovare un aggancio in elementi di fatto capaci, attraverso il ricorso a massime di esperienza, di condurre ad un giudizio circa l'imputabilità soggettiva del fatto storico ipotizzato;

- al fine di agevolare la gestione delle scadenze, è peraltro possibile, acquisito il nome ed il cognome della persona sottoposta ad indagini, procedere alla sua iscrizione a modello 21 quando è in ogni caso certo e identificabile il soggetto di cui trattasi, indicando nel campo note del SICP la

qualifica che renda la stessa inequivocabilmente identificabile. In tal caso, pervenute le generalità, occorrerà procedere ad aggiornamento della iscrizione, ferma restando la decorrenza dei termini di indagine dal momento della prima, in forma incompleta.

- non è richiesto che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, giacché l'iscrizione deve prescindere da una valutazione sulla concreta fondatezza degli addebiti;
- laddove ciò non sia possibile, come avviene quando il fatto possa astrattamente essere attribuito a più soggetti, sia pure nell'ambito di una platea circoscritta (come avviene nel caso dei procedimenti per *colpa medica*) il procedimento andrà iscritto a carico di ignoti;
- affinché possa determinare la retrodatazione della iscrizione, il ritardo deve essere *inequivocabile ed ingiustificato*;
- la inequivocabilità si raccorda al carattere valutativo della iscrizione della persona sottoposta ad indagini ed alla consistenza degli indizi necessari alla sua individuazione. Saranno, pertanto, da ritenersi fisiologici i ritardi correlati al tempo necessario alla lettura alla valutazione della notizia di reato e degli elementi di indagine, ai fini dell'assunzione delle determinazioni concernenti l'iscrizione. Tale tempo, evidentemente, può variare in funzione della complessità e del numero degli elementi suscettibili di valutazione. Al contrario - in linea di massima e salve le valutazioni del caso concreto - non potrà ritenersi giustificato il ritardo determinato dalla gravosità del carico di lavoro del magistrato ovvero da ritardi della polizia giudiziaria nella evasione di deleghe.

Le implicazioni per le iscrizioni a mod 45. Quanto sin qui esposto sembra ridurre gli ambiti di discrezionalità per le iscrizioni a modello 45. L'iscrizione a mod. 45 di atti che riguardano la materia civile, di cui il Pm è destinatario "ex lege" e che tuttavia non contengono alcun profilo di eventuale rilevanza penale (quelli cioè in cui non viene in rilievo una pseudo notizia di reato) è incompatibile con le procedure definitive delle pseudo notizie, trattandosi di atti destinati alle sorti del fascicolo di parte, nell'ambito di un contenzioso civile, secondo le naturali modalità del procedimento civile al quale attengono, con durata che dipende dalla durata del procedimento civile; una perdurante iscrizione di tali atti a mod. 45 ha l'effetto di falsare le pendenze e soprattutto di rendere inattendibili le statistiche in ordine ai tempi di definizione;

- al contrario sono da iscrivere a mod. 45 quei provvedimenti giurisdizionali che costituiscono tipiche pseudo-notizie di reato in quanto possono condizionare la configurabilità dei reati di bancarotta: la sentenza di fallimento la cui comunicazione è prevista ex articolo 17 l.f. (oggi sostituito dall'art. 49 del d.lgs. 14/2019 - ed. Codice della crisi - in tema di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale); il decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 163 l.f. (oggi sostituito dall'art. 47 Codice della crisi), decreto che condiziona la configurabilità della bancarotta concordataria, la cui comunicazione ora prevista per legge era in passato dipendente dalle buone prassi tra Tribunali e Procure); la dichiarazione di insolvenza ex art. 3 del d.lgs. 270/199 (cd. legge

Prodi-bis); la dichiarazione di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa ex art. 195 l.f. (oggi sostituito dall'art. 293 del Codice della crisi).

Per quanto riguarda **la definizione dei procedimenti iscritti a modello 45**, laddove le prime indagini non avranno consentito l'iscrizione della n.d.r., permane indiscusso il potere-dovere del Pm di trasmettere direttamente in archivio le annotazioni non contenenti notizie di reato, e dunque la non attivabilità della procedura prevista dagli artt. 408 ss. (Cass., Sez. un., n. 34/2001, Pm in proc. c. ignoti).

Ove, tuttavia, il procedimento non sia archiviato direttamente dal p.m., ma venga trasmesso al Gip per l'archiviazione (eventualità che, per esigenze di trasparenza, potrebbe ancora accadere, allorquando l'esposto riguardi ad esempio condotte connesse ad un procedimento giudiziario o amministrativo), sembra conservare attualità l'orientamento del giudice di legittimità per cui il Gip non può considerarsi esonerato dal dovere di controllare la legittimità dell'inazione (Cass. SSUU, n. 34/2001; nello stesso senso, Sez. I, n. 14434/2001, Sez. III, n. 29040/2003, Sez. III, n. 18388/2006, Sez. I, n. 42884/2009).

A sua volta il Gip deciderà immediatamente l'archiviazione, ove condivida la modalità di registrazione oppure, in caso contrario, assumerà una delle possibili decisioni che gli competono, ma in tal caso previa emanazione, ed attuazione da parte del p.m., dell'ordine di iscrizione, come ora espressamente previsto. Peculiarità specifica concerne la definizione delle pseudo-notizie quando l'esponente, impropriamente, chieda, ai sensi dell'art. 408 comma c.p.p., di essere avvisato della definizione. La posizione emergente dalle note trasmesse in passato dai Procuratori Generali - secondo cui in caso di auto-archiviazione nessun avviso sia dovuto all'esponente (in quanto le disposizioni di cui all'art. 408 c.p.p. si applicano esclusivamente alle notizie di reato) - non sembra incisa dalle nuove disposizioni normative.

Diverso è il caso in cui la pseudo persona offesa chieda la trasmissione degli atti al Gip per l'archiviazione: la Corte di Cassazione (Sez. III, n. 55511/2018, Sez. II, n. 29010/2020) ha in passato ripetutamente affermato l'abnormità del provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di denuncia iscritta nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), a cui sia tuttavia seguito il compimento di indagini preliminari, disattenda la tempestiva istanza dell'interessato di inviare gli atti al vaglio del giudice per le indagini preliminari e disponga la diretta trasmissione del fascicolo in archivio, determinando tale rifiuto un'insuperabile stasi processuale. **In ogni caso, anche per i fascicoli a mod. 45 è opportuno prevedere un termine massimo di 12 mesi entro il quale il procedimento deve essere archiviato agli atti d'ufficio** (o sottoposto al GIP nei casi in cui possono emergere dubbi sulla valutazione delle pseudo - notizie) o iscritto a modello 21 o a modello 44.

Infine, si coglie l'occasione per richiamare tutti alla particolare attenzione da apprestare rispetto alle informative ed alle annotazioni che pervengono, agli eventuali elementi che impongono

l'aggiornamento delle iscrizioni già disposte nel fascicolo.

Proprio in relazione a tale esigenza, particolare attenzione va apprestata alle annotazioni a base delle richieste di intercettazione e di proroga di intercettazione, spesso recanti nuove notizie di reato che emergono durante il corso delle indagini. Si raccomanda, sotto tale profilo, una appropriata vigilanza dell'operato della polizia giudiziaria, che dovrà evidenziare, anche in tali atti, le nuove notizie di reato emerse, procedendo alla immediata generalizzazione dei soggetti in esse coinvolti.

Indicazioni operative per la polizia giudiziaria

Si ritiene indispensabile che la polizia giudiziaria:

- depositi notizie di reato tendenzialmente complete, ai fini della corretta iscrizione, senza, ad esempio, limitarsi alla trasmissione della notizia del fatto col mero richiamo della denuncia o querela;
- effettui l'identificazione del soggetto cui è riferibile il fatto in modo completo, ricordando, che di regola, non è sufficiente la mera indicazione del nome e cognome di un soggetto, che invece deve essere subito compiutamente generalizzato, per consentire l'iscrizione a registro noti da parte del Pubblico Ministero; diversamente, la comunicazione di notizia di reato deve intendersi, di regola, a carico di soggetto ignoto, salvo la sussistenza di precisi e univoci elementi circa l'identificazione del soggetto nominativamente indicato;
- limiti la redazione delle notizie di reato con un elevato numero di persone sottoposte ad indagini ai soli casi in cui sia presente materiale indiziario per l'attribuzione dei fatti di reato ad ogni singolo soggetto.

Al fine di evitare retrodatazioni dannose, è indispensabile che la polizia giudiziaria – che è la prima a valutare gli esiti investigativi prima di sottoporli al Pubblico Ministero - soprattutto nelle indagini più complesse, caratterizzate da un elevato numero di indagati o con attività tecnica in corso (intercettazioni telefoniche ed ambientali), segnali tempestivamente, con apposita informativa, che sono emersi elementi indiziari nuovi a carico di soggetti non ancora iscritti nel registro degli indagati.

3. Il nuovo sistema delle notifiche

La riforma Cartabia ha individuato **alcune specifiche leve del cambiamento nella transizione digitale**, in ambito processuale penale, che attengono a diversi istituti:

- le comunicazioni e notifiche telematiche, con il nuovo concetto di domicilio digitale;
- il fascicolo informatico e del documento digitale, con riferimento anche alla firma digitale;
- il deposito degli atti processuali, nella forma telematica e l'utilizzo dei portali ministeriali per la trasmissione degli stessi.

In particolare, l'articolo 1 comma 5 della legge delega Legge del 21 settembre 2021 nr. 134 ha individuato i principi e i criteri direttivi in tema di processo penale telematico, affermando in generale il

principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali tanto per la forma dei documenti e il deposito di atti, quanto per le *comunicazioni e notificazioni*.

L'art. 10 del D.lgs 150/22 ha ridisegnato il quadro normativo delle notificazioni, inglobato in buona parte nel *Titolo V del Libro II del codice di procedura penale*, che adesso è informato alla regola generale della **notificazione telematica** presso il **domicilio digitale**. La riforma ha profondamente *modificato* molti articoli del titolo V, con introduzione, *ex novo*, degli art. 153 bis, 157 bis e 157 ter, nonché *abrogazione* degli art. 150, 151 e 158 c.p.p. All'interno del codice di procedura penale altre norme di riferimento dell'istituto delle notificazioni, sono senza dubbio gli artt. 90 e 90bis relativi alla PO, l'art. 349 cpp relativo all'identificazione dell'indagato, e gli artt. 33, 56, 55, 56-bis, 63-bis e 64 delle disposizioni di attuazione. Fanno parte, altresì, delle fonti normative delle notificazioni le disposizioni contenute nel *D.L. 179 del 2012* (Giustizia digitale), quelle relative alla PEC dalla sua istituzione avvenuta con la L. 16/2003 alle normative ultime vigenti, le linee guida dell'AGID, il Regolamento (EU) nr. 2010/2014-eIDAS e, non ultime, le normative tecniche inserite nel Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, riferite in particolare al domicilio informatico, al documento digitale e ai pubblici elenchi, nonché la disciplina regolamentare del Decreto Ministeriale nr. 44 del 2011.

A differenza degli altri istituti che compongono l'insieme del Processo penale digitale, per i quali la riforma Cartabia entra in un regime transitorio che verrà superato a breve, all'esito dell'emissione di un decreto regolamentare del Ministero della Giustizia da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 (art. 87 e 87bis D.Lgs 150/22), **l'istituto delle notificazioni, aggiornato alla riforma, sta producendo i suoi effetti dal 30 dicembre 2022.**

Stante la complessità della nuova normativa, si ritiene utile offrire un riepilogo generale della medesima, orientato alla pratica applicazione:

Il concetto di domiciliazione ed i "pubblici elenchi"

Sotto l'aspetto giuridico la *dichiarazione o l'elezione di un domicilio* consiste in una manifestazione di volontà di un soggetto circa la scelta di un luogo e/o di una persona al fine specifico della ricezione di un atto, compreso un indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato.

Ai sensi degli artt. 161 e 162 c.p.p. la dichiarazione o l'elezione di domicilio può essere effettuata dall'indagato in più modalità: con le *previsioni di cui all'art. 111-bis cpp* (che ricordiamo non ancora entrato in vigore); con *una dichiarazione dell'indagato raccolta a verbale* (es. dalla Polizia Giudiziaria, ex art 349 – 161 cpp o in Segreteria/Cancelleria); con un *telegramma o con lettera raccomandata*, a condizione che la firma dell'indagato sia autenticata da un notaio, dal difensore o da altra persona autorizzata. A seguito della riforma, anche il querelante ha l'obbligo di dichiarare/eleggere domicilio *nel momento della presentazione della querela o successivamente* (art. 90-bis comma 1 a-bis, a-ter). Ogni eventuale mutamento di domicilio è comunicato nelle stesse forme. Nell'ambito delle notificazioni penali,

si distinguono varie tipologie e concetti di “domiciliazione” (art. 161 c.p.p).

Il domicilio dichiarato, in genere in uno dei luoghi descritti nell’art. 157 comma 1 cpp, è appunto il luogo presso il quale il soggetto indica, in modo formale, la propria determinazione alla ricezione degli atti. Anche un indirizzo di posta elettronica certificata, che come vedremo riveste anche il concetto di domicilio digitale, è un domicilio dichiarato.

Nel domicilio eletto il soggetto, oltre a scegliere un luogo diverso rispetto alla propria residenza, indica anche una persona, c.d. *domiciliatario*, alla quale vuole che gli siano consegnati gli atti (es. genitori, avvocato, ecc.).

Il domicilio determinato, già previsto nel comma 2 dell’art. 161 cpp (comma soppresso con l’entrata in vigore della riforma Cartabia), è individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione, in genere con consegna a mani proprie, a condizione che il destinatario abbia ommesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio. (*cf. Sent. Cass. nr. 50973/18*). Rimane valido il concetto di questo domicilio, ai sensi dell’art. 164 cpp, per le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio, ex art. 157-ter cpp.

Il domicilio ex lege esula dalla volontà e dalle indicazioni del soggetto, in quanto è imposto e determinato dalla legge (es. notifica all’imputato non detenuto successiva alla prima da effettuare presso il difensore, ex art. 157-bis cpp).

Il domicilio digitale (dichiarato o risultante da pubblici elenchi) ai sensi dell’*art. 1 comma 1, lettera n-ter del CAD*, è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, tutte le notifiche telematiche da parte dell’AG, dovevano essere necessariamente realizzate presso il domicilio digitale del destinatario reperito presso “**pubblici elenchi**”, poiché il semplice “recapito telematico” dell’imputato o di un’altra parte privata, ovvero un indirizzo di posta elettronica, pur se certificata, non era di per sé domicilio idoneo ai fini della notifica, non soddisfacendo la previsione dell’*art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012*. **Adesso, secondo la nuova disciplina il soggetto può dichiarare domicilio, ed è qui il vero punto di svolta del nuovo impianto normativo, presso «un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato» con valore legale, anche se non iscritto a pubblici elenchi.**

Ovviamente le notifiche telematiche presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, ricavabili da pubblici elenchi conservano la loro efficacia legale.

Gli organi notificatori

Con le modifiche intervenute nel Titolo V delle notificazioni, l’Ufficiale Giudiziario non è più il *dominus* delle notifiche, che ne conserva però l’esecuzione in determinate situazioni previste dalla normativa (*art. 148 comma 5*).

I principali organi notificatori, individuati dall'art. 148 c.p.p. comma 1, 2 e 3 sono senza dubbio le **Segreterie e le Cancellerie giudiziarie** che provvedono, con la norma generale, alle notifiche telematiche, nonché alla redazione del verbale in caso di lettura dei provvedimenti e alla ricezione di copia dell'atto in forma di documento analogico con annotazione sull'originale dell'avvenuta consegna. Nei casi in cui la legge disponga altrimenti, rispetto alle notifiche telematiche, specie per i domicili dichiarati o eletti in luoghi fisici, gli **Ufficiali Giudiziari, o chi ne esercita le funzioni**, ai sensi dell'art.148 comma 5 c.p.p., pur perdendo il primato, rimangono sicuramente importanti organi notificatori.

La **Polizia Giudiziaria**, ai sensi degli artt. 148 comma 6 e 157-ter comma 2 cpp, è organo notificatore "sicuro", nelle circostanze previste dalla legge, rispettivamente nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire, e nei casi di notifica degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto al fine di evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis. La PG è, altresì, delegata alla notificazione in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.

Ultimo organo notificatore individuato all'interno della normativa è la **Polizia Penitenziaria** che ai sensi degli artt. 148 comma 7 e 156 commi 1 e 2, procede alle notificazioni degli atti nei procedimenti con detenuti (anche per causa diversa), e nei casi d'urgenza, in quelli davanti al Tribunale del Riesame.

Le forme di notificazione

La *notificazione*, come si sa, è lo strumento attraverso il quale un atto processuale ricettizio viene portato a conoscenza del destinatario.

Il legislatore ha operato una *summa divisio* circa le forme di notificazione in base agli atti e soprattutto alla fase processuale, accentuando la netta separazione tra *conoscenza presunta* e *conoscenza effettiva* dell'atto, specie per quelli essenziali volti ad assicurare la partecipazione al giudizio. Per ciò che concerne le forme di notificazione la nuova normativa ha realizzato un notevole *restyling* dell'istituto, impostando nel procedimento notificatorio la *regola generale della modalità telematica*, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, che assicurano la **identità** del mittente e del destinatario, **l'integrità** del documento trasmesso, nonché la **certezza**, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione (*art. 148 comma 1 cpp*).

Altre forme di notificazione trovano riscontro:

nella lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore, purché ne sia fatta menzione nel verbale (*art. 148 comma 2 cpp*);

nella consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della Cancelleria o della Segreteria, degli Ufficiali Giudiziari, della PG, della Polizia Penitenziaria (*art. 148 comma 3 cpp*), anche nelle previsioni di cui all'art. 156 cpp imputato detenuto e all'art. 157 cpp in alcuni

casi di prima notificazione all'imputato non detenuto. La consegna a persona diversa dal destinatario deve essere effettuata in plico chiuso nelle modalità previste nell'art. 148 comma 8 cpp;

nel deposito dell'atto in Segreteria/Cancelleria per la P.O. quando risultano ignoti i luoghi indicati (art. 154 comma 1 cpp), per il querelante quando manca la dichiarazione/elezione di domicilio o se risulta insufficiente (art. 153-bis comma 5 cpp), così come per la parte civile (art. 154 comma 4 cpp);

nella consegna al difensore ex lege, per la notifica all'imputato/indagato non detenuto successiva alla prima (art. 157 bis cpp), all'imputato detenuto irreperibile (art. 158 cpp), al latitante o evaso (art. 165 cpp), alla P.O. (art. 33 disp.att. cpp) e al querelante (art. 90-bis cpp) in caso di nomina del difensore;

nelle notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo: quando ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo telefono a cura della Segreteria o Cancelleria, con conferma a mezzo telegramma o posta elettronica (art. 149 cpp);

nelle notificazioni per pubblici annunci alle persone offese, quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato, con deposito della copia nella casa comunale del luogo dell'AG precedente (art. 155 cpp);

nelle notificazioni col mezzo della posta, nei casi di cui all'art. 148 comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali (art. 170 cpp).

La comunicazione di cortesia, di nuova introduzione, è una forma di garanzia che viene espletata nel caso in cui, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, dal domiciliatario o dal difensore. In questo caso il personale di segreteria o cancelleria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito (art. 63 bis disp.att. cpp).

Notifica all'imputato (indagato) detenuto

Si distinguono tre forme di notificazione che mutano in base al luogo di detenzione.

Le notifiche all'imputato **ristretto presso una struttura carceraria**, anche per cause diverse rispetto al procedimento penale per cui si procede, sono sempre eseguite (prima e successive) *nel luogo di detenzione mediante consegna dell'atto alla persona detenuta*. In caso di rifiuto a ricevere la notifica, l'atto è consegnato al Direttore dell'Istituto, che provvederà ad inserire l'atto nel fascicolo personale del detenuto, *ex art 57 disp att cpp*. Nel caso di legittima assenza del detenuto, il Direttore che riceve l'atto

informa l'interessato con il mezzo più celere. (*art. 156 comma 1 e 4 cpp*). Il Direttore, altresì, nei casi di scarcerazione del detenuto (per causa diversa dal proscioglimento definitivo) raccoglie a verbale la dichiarazione o elezione di domicilio annotandolo nell'apposito registro, con immediata trasmissione all'AG competente (*art. 161 comma 3 cpp*). Se l'imputato è **ristretto in luogo diverso dagli istituti penitenziari**, la notificazione è eseguita a norma dell'*art. 157 cpp*, con esclusione della notifica presso il domicilio telematico, ex art. 148 comma 1 (*art 156 comma 2 cpp*).

Nei casi di **detenzione in struttura carceraria all'estero**, la notificazione è eseguita a norma dell'*art. 169 cpp*, ovvero nelle forme di notifica dell'imputato all'estero.

Notifica all'imputato (indagato) non detenuto

Per ciò che riguarda la notificazione all'imputato "libero" la riforma Cartabia ha previsto un doppio binario distinguendolo tra atti introduttivi del giudizio e atti diversi.

Le **notifiche degli atti introduttivi del giudizio** sono disciplinate nel nuovo articolo *157-ter cpp*, nel quale il legislatore ha presunto un regime di garanzia volto ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto. La documentazione degli atti introduttivi riguarda in particolare: *l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna*.

Le forme di notificazione indicate sono: notifica nel domicilio dichiarato o eletto (quindi anche digitale) ex *art.161 comma 1 cpp*, che diviene esclusivo nei casi di impugnazione proposta dall'imputato per la notificazione dell'atto di citazione a giudizio (*art. 157-ter comma 3*). Nei casi di elezione di domicilio presso il difensore, lo stesso è immediatamente avvisato, ex *art. 161 comma 4-bis cpp*. In caso di mancata dichiarazione/elezione di domicilio, tramite consegna di copia dell'atto analogico all'interessato ai sensi dell'*art. 157 cpp* (no al difensore ed esclusione delle previsioni di cui all'art. 148 comma 1, ovvero domicilio telematico ricavabile da pubblici elenchi).

Nei casi di urgenza (imminente scadenza termini prescrizioni, imminente decorso del termine di improcedibilità, pendenza di una misura cautelare) a mezzo di Polizia Giudiziaria (*art. 157-ter comma 2*).

Per le **notifiche degli atti diversi**, residuali rispetto a quelli introduttivi del giudizio, il legislatore ha previsto una netta distinzione tra **prima notifica**, ex *art. 157 cpp* e **notifiche successive alla prima**, ex *art. 157-bis cpp*. In caso di domicilio digitale dichiarato (o ricavabile da pubblici elenchi) la **prima notificazione all'imputato non detenuto** è eseguita con la regola generale della notifica telematica, ai sensi dell'*art. 148 comma 1 cpp*. Se l'imputato/indagato non dispone di domicilio digitale, ex art. 148 comma 4 cpp, le notifiche verranno effettuate con le disposizioni di cui all'art. 157 cpp, in particolare: se l'imputato/indagato ha ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01 cpp le notifiche avvengono mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio; se l'imputato/indagato non ha ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01, le notifiche

avvengono in forma di documento analogico (a mezzo di Ufficiali giudiziari, o PG, nei casi previsti dalla legge, nella casa di abitazione, nel luogo dove esercita abitualmente l'attività lavorativa, ecc.).

Altre forme ricavabili dalla normativa, sono la lettura di provvedimenti del PM o del Giudice con menzione nel verbale e la consegna di copia del documento analogico, con annotazione sull'originale dell'avvenuta consegna, anche con apposizione della data.

Contestualmente alla prima notifica, l'indagato/imputato deve essere avvisato dall'AG o dall'organo notificatore (a pena di nullità, cfr art. 171 comma 1 lettera e) che, ai sensi dell'*art. 157 comma 8-ter cpp*, le notificazioni successive alla prima saranno effettuate presso il difensore, con l'onere di indicare un recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità ove il difensore possa effettuare le comunicazioni.

Le **notifiche all'imputato/indagato non detenuto successive alla prima** sono eseguite, in ogni stato e grado del procedimento, mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, in genere con modalità telematiche. Per questa tipologia di notificazione si distinguono due deroghe: le notifiche relative agli atti di *vocatio in iudicium* (avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché' del decreto penale di condanna), che seguono, come sopra specificato la procedura di cui all'art. 157-ter cpp.

Se l'imputato è assistito dal difensore di ufficio, e la prima notifica sia avvenuta mediante consegna a persona diversa dallo stesso indagato/imputato, da persona convivente, dal portiere o chi ne fa le veci o non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01, si segue la procedura di cui all'art. 157 cpp. Il difensore di ufficio, domiciliatario dell'imputato, deve comunicare l'assenso e l'accettazione all'AG. "Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliatone o le cause che ne hanno impedito tale comunicazione" *ex art. 162 comma 4bis cpp.*

Per tutte le notifiche (prima e successive) effettuate a persona diversa dell'indagato o imputato (fatta eccezione al difensore o al domiciliatario) la Segreteria o Cancelleria esegue la **comunicazione di cortesia**, *ex art. 63-bis disp.att. cpp* all'indagato tramite recapito telefonico o posta elettronica, annotandone l'esito.

Le notifiche dell'imputato/indagato **irreperibile** sono eseguite mediante consegna al difensore, che lo rappresenta, ai sensi dell'*art. 159 cpp.*

Il *decreto di irreperibilità* è emesso dal pubblico ministero o dal giudice dopo aver effettuato nuove ricerche "nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale". In caso di assenza di un difensore di fiducia, contestualmente l'AG nomina un difensore di ufficio.

Ai sensi dell'*art. 160 cpp*, il legislatore individua varie fasi di efficacia del decreto di irreperibilità, e per ognuna di essa sono necessarie nuove ricerche prima della successiva emissione.

Quindi, per ogni fase, il primo tentativo di notifica va espletato con le regole ordinarie (*art. 160 comma 4 cpp*), in particolare: nel corso delle indagini, il decreto di irreperibilità cessa la sua efficacia con la notifica dell'avviso 415 bis cpp o con la chiusura delle indagini preliminari; nel corso degli atti introduttivi all'udienza preliminare o per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, il decreto di irreperibilità cessa di avere efficacia dopo la sentenza di primo grado; il successivo decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio diviene inefficace dopo l'emissione della sentenza. Anche per le notifiche da effettuare all'**imputato latitante o evaso** il legislatore ha previsto un *doppio binario* (*art. 165 cpp*).

Per gli atti introduttivi del giudizio, ex art. 157 ter cpp, si privilegia in prima battuta l'eventuale domicilio dichiarato/eletto, ex art 161 comma 01, ovvero:

per l'evaso o il latitante per sottrazione a misura cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, i luoghi di cui all'*art. 157 commi da 1 a 3 cpp*; per il latitante sottratto all'obbligo di dimora o al divieto di espatrio, i luoghi di cui all' *art. 157 commi da 1 a 6*.

Per gli atti diversi, la notifica si effettua, sempre, mediante consegna al difensore *ex art. 165 comma 1 cpp*.

L'imputato interdetto o infermo di mente è rappresentato in giudizio dal tutore e dal curatore speciale. Ai sensi dell'*art. 166 cpp* le relative notifiche sono effettuate presso il tutore (per gli incapaci assoluti) e presso il curatore speciale se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'*art. 71 comma 1 cpp* (incapacità relativa e quindi reversibile, ma tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento). In entrambi i casi le notifiche verranno effettuate con le forme fin qui descritte.

La regola generale per la **notificazione agli imputati/indagati residenti all'estero** è quella *telematica ai sensi dell'art. 148 comma 1 cpp* da effettuarsi presso il domicilio digitale.

Quando l'A.G. non può procedere con la modalità telematica, invita l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ovvero a dichiarare domicilio digitale, *a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento*. Se nel termine di trenta giorni dall'invito non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (*art. 169 cpp*).

Notifica alla Persona Offesa

La riforma Cartabia ha operato una netta distinzione per le notificazioni alla persona offesa, prevedendo una disciplina speciale per la *PO querelante*.

La P.O. che abbia proposto querela ha in premessa l'obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio (anche telematico), anche con atto successivo, ed ovviamente di comunicare ogni eventuale modifica dello stesso (*art. 153-bis cpp e art. 90 bis comma 1 a-quinquies cpp*). La regola principale ai fini della notificazione è sempre quella della *notifica telematica*, ex art. 148 comma 1 cpp. Le altre forme

sono disciplinate all'interno degli artt. 153-bis cpp e 90-bis cpp, ovvero: notifica nel domicilio dichiarato o eletto (anche digitale), *ex art 153-bis comma 1, 2, 3 e 4 cpp*; notifica presso il difensore di fiducia, nel caso in cui il querelante abbia inteso nominare un avvocato, *ex art. 90 bis comma 1 a-quinquies cpp*; deposito presso la Segreteria del PM o la Cancelleria del Giudice, *ex lege*, nel caso in cui la PO querelante non abbia provveduto ad eleggere o dichiarare domicilio, o se lo stesso risulta insufficiente/inidoneo, e non abbia nominato un difensore di fiducia (il legislatore in questo caso ha voluto sanzionare la condotta poco collaborativa del querelante inadempiente) *ex art 153 bis comma 5 cpp*.

La P.O. che non abbia proposto querela ha facoltà di dichiarare o eleggere un domicilio (anche digitale), *ex art 90 comma 1bis cpp*. Anche qui la regola rimane sempre la notifica telematica, *ex art. 148 comma 1 cpp*, in mancanza, la normativa prevede variegate forme di notifica, di seguito indicate: presso il domicilio dichiarato (anche digitale) o eletto in modo facoltativo, secondo le disposizioni di cui all' art. 153- bis comma 4 cpp; quando manca la dichiarazione o elezione di domicilio, con le forme di cui all'art. 157 commi 1,2,3,4 e 8, a mezzo di Ufficiali Giudiziari; presso il difensore di fiducia nominato (*art. 33 disp att cpp*); per pubblici annunci "quando per il numero dei destinatario per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile": l'AG fa eseguire la pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della Giustizia, con contestuale deposito nella casa comunale dell'AG precedente ai sensi dell'art. 155 cpp; a mezzo telefono, nei casi d'urgenza, con conferma tramite telegramma o posta elettronica secondo le disposizioni di cui all'art.149 cpp; tramite deposito dell'atto in Segreteria/Cancelleria se risultano ignoti i luoghi di residenza o domicilio indicati dalla P.O. (*art. 154 comma 1 cpp*).

Le notifiche alle Pubbliche Amministrazioni, alle persone giuridiche o enti privi di personalità giuridica, sono eseguite con le forme stabilite per il processo civile (*art. 154 comma 3 cpp*) e quindi esclusivamente in forma telematica ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012, aggiornato alla riforma Cartabia, che così recita " *nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni*".

Notifiche alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Sono eseguite in modalità diverse, in base alla costituzione o meno in giudizio degli stessi. Se costituiti in giudizio le notificazioni sono eseguite presso i difensori ai sensi dell'art. 154 comma 4 cpp. Se non costituiti in giudizio vale per tutti la regola della notificazione telematica, *ex art. 148 comma 1 cpp*. In mancanza di domicilio digitale, la prima citazione al responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, è effettuata nelle forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto, *ex art.157 cpp. (art. 154 comma 2 cpp)*; successivamente, il responsabile civile e il civilmente

obbligato per la pena pecuniaria, se non dispongono di un domicilio digitale, ai sensi dell'art. 154 comma 4 devono dichiarare o eleggere domicilio nel luogo in cui si procede, ovvero dichiarare una PEC o recapito certificato qualificato. In mancanza le notificazioni verranno eseguite mediante deposito nella Cancelleria del giudice competente.

Anche per questa modalità, se i soggetti sono pubbliche amministrazioni, persone giuridiche o enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme per il processo civile.

Notificazioni ad altri soggetti

Per i soggetti diversi da quelli sopra indicati, le notificazioni vanno effettuate nella forma telematica, come regola generale (*art. 167 cpp*). In mancanza di domicilio digitale, si procede a norma dell'art. 157 commi 1,2,3,4 e 8, salvo i casi d'urgenza da realizzarsi a mezzo del telefono, con le disposizioni di cui all'art. 149 cpp.

Notificazioni e comunicazioni da effettuare al pubblico ministero

Ai sensi dell'*art. 153 cpp*, sono eseguite in forma telematica. Nei casi di cui non sia possibile la notificazione telematica, ex art. 148 comma 4 le parti o i difensori possono provvedere mediante consegna di copia dell'atto, in forma di documento analogico, nella Segreteria. Allo stesso modo si procede con le comunicazioni del giudice verso il PM, salvo che quest'ultimo prenda visione dell'atto sottoscrivendolo.

Comunicazioni del giudice

Sono disciplinate dall'*art. 64 disp.att. cpp*. In particolare, le comunicazioni ad altro giudice o verso un pubblico ministero che ha sede diversa, sono eseguite con trasmissione dell'atto con modalità telematica, oppure, nei casi di cui all'art. 148 comma 4 cpp mediante consegna di copia dell'atto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le comunicazioni ad altro giudice possono essere, altresì eseguite mediante consegna al personale di Cancelleria del giudice destinatario, che ne rilascia ricevuta. Quando ricorrono *situazioni d'urgenza* o l'atto contiene disposizioni concernente la *libertà personale*, ai sensi dell'art. 64 disp. att. comma 3 cpp, la comunicazione è eseguita con il mezzo più celere: ai sensi art. 149 cpp o eseguita dalla Polizia Giudiziaria mediante consegna dell'atto in Segreteria o in Cancelleria, con redazione di verbale fatto dalla PG e trasmesso al giudice che ha emesso l'atto da notificare.

Notificazioni del difensore

Già da diversi anni, con la legge 53/1994, il legislatore ha attribuito agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario. Oggi le notificazioni effettuate dai difensori sono eseguite, in modo quasi esclusivo, con

modalità telematiche a mezzo PEC o altro servizio certificato qualificato presso un domicilio digitale esclusivamente risultante da «*pubblici elenchi*», *ex art. 56-bis disp.att. comma 1 cpp*, sulla falsariga di quanto già disposto per la materia civile e amministrativa dall'art. 3-bis l. 53/1994 (con possibilità di estrarre copia informatica di un documento originale analogico e attestarla conforme secondo le modalità previste per il processo civile).

L'avvocato redige, inoltre, con separato documento, la **relazione** di notificazione con i dati anagrafici del mittente e destinatario, compreso il domicilio digitale, nonché l'indicazione del «pubblico elenco» da cui è stato estratto, *ex art. 56-bis disp.att. comma 2 cpp*. Ai sensi dell'art. 56 disp.att. cpp, per le finalità previste nell'art. 152 cpp, il difensore può inoltre espletare le notificazioni a mezzo posta.

Preme ricordare che a seguito della riforma Cartabia, i difensori, in aggiunta alle fattispecie già in essere, sono divenuti *domiciliatari ex lege*, per le notifiche agli imputati/indagati successive alla prima, svolgendo così un ruolo di intermediario tra l'AG e il proprio assistito, che ha l'onere di indicare al proprio difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Notificazioni richieste dalle parti private

Disciplinate dall'*art. 152 cpp*, possono essere eseguite dal difensore con modalità telematiche, ovvero tramite invio di copia dell'atto in forma di documento analogico con lettera raccomandata A/R. Altresì è prevista, ai sensi dell'*art. 153 cpp* la forma di notificazione mediante consegna di copia dell'atto in Segreteria, anche da parte del difensore.

La nullità delle notifiche

L'ultimo articolo del Titolo V regola le nullità delle notificazioni che possono riverberare i propri effetti sulla validità dell'intero procedimento.

L'art. 171 cpp così recita:

“a) *se l'atto è notificato in modo incompleto*, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) *se vi è incertezza assoluta* sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario; b-bis) *se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148; (identità, integrità, certezza)* c) *se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita*; d) *se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia*; e) *se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore*; f) *se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'art. 157 comma 8*; g) *se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3*”.

Indicazioni operative

L'evidente complessità dell'intera materia suggerisce che i colleghi Sostituti diano alle segreterie puntuali indicazioni, specie nei casi dubbi, dal momento che le modalità ed i mezzi attraverso cui procedere presuppongono la puntuale conoscenza degli atti processuali.

4. Disposizioni in materia di perquisizioni e sequestri

Occorre distinguere tra perquisizioni disposte dal Pubblico Ministero e quelle disposte dalla P.G.

Per le prime è da tener presente che l'art. 252 -bis c.p.p. che prevede, tanto da parte della persona sottoposta ad indagini quanto dalla persona nei confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita, la possibilità, entro il termine di 10 gg. dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione, di proporre opposizione. Da ciò la necessità, in caso di perquisizione negativa, di depositare il relativo verbale **in segreteria e di notificare al difensore della parte l'avviso di deposito.**

Quanto invece alle perquisizioni disposte dalla polizia giudiziaria, è da rilevare che l'art. 352 prevede che la convalida della perquisizione (anche non seguita da sequestro) nelle 48 ore successive alla trasmissione del relativo verbale, debba avvenire con decreto motivato.

Ai sensi dell'art. 252, comma 3 c.p.p., applicabile anche alle perquisizioni della polizia giudiziaria, in considerazione dell'espresso richiamo di tale norma da parte dell'art. 352, comma 4 -bis c.p.p., l'opposizione viene accolta quando il giudice accetta che la stessa è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge. Si ritiene che ai medesimi parametri che deve conformarsi la valutazione del pubblico ministero in sede di convalida.

La verifica della conformità a legge dell'atto non può prescindere dai suoi presupposti in fatto. La convalida, inoltre, deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti al momento in cui il provvedimento è stato adottato e non può tener conto dei fatti emersi successivamente. La valutazione della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, in altri termini, deve avvenire con giudizio *ex ante*, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza considerare gli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi.

Poiché le disposizioni concernenti l'opposizione appaiano astrattamente riferibili alla sola perquisizione disposta ai sensi dell'art. 352 c.p.p., appare opportuno chiedersi se esse possano essere estese alle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 TULPS, dell'art. 103 d.p.r. 309/90, dell'art. 41. 152/1975 e dell'art. 12, comma 7, T.U. Immigrazione.

Quanto a quest'ultima, la risposta affermativa si impone, atteso l'esplicito riferimento, contenuto nella disposizione, ai commi 3 e 4 dell'art. 352 c.p.p.

Quanto alle altre ipotesi, se è vero che esigenze di carattere sistematico impongono al pubblico ministero di adottare un provvedimento motivato, è da tener presente che il sindacato dovrà tener conto della ampiezza maggiore o minore dei poteri di volta in volta conferiti alla polizia giudiziaria.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie anonime o confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi e sostanze stupefacenti, in forza del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Cass., sez. IV, 6.10.2010, n. 38559, Rv. 248837), trattandosi di iniziative investigative volte all'acquisizione della notizia di reato (Cass., sez. IV, 5.11.2019, n. 2849, Rv. 278030). In tali casi, peraltro, il sindacato non potrà che limitarsi alla verifica della riconducibilità delle ragioni addotte dalla polizia giudiziaria al dettato normativo.

Più ampia appare, invece, la possibilità di una verifica dell'operato della polizia giudiziaria nell'ipotesi di cui all'art. 41. 152/1975, laddove in sede di convalida dovrà valutarsi, sia pure sulla base di un giudizio *ex ante*, la sussistenza delle circostanze legittimanti la perquisizione (giustificazione dell'atteggiamento e presenza sul posto del soggetto perquisito in relazione alle specifiche circostanze di luogo e di tempo) che, pertanto, dovranno essere puntualmente indicate dall'organo che ha proceduto alla perquisizione.

Diverso ancora, infine, è il caso delle perquisizioni di cui art. 12, comma 7, T.U. Immigrazione, regolate dalle medesime disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 352 c.p.p. e pertanto soggette al medesimo rigore nell'onere motivazionale.

Indicazioni operative

La polizia giudiziaria, quando procede a perquisizione d'iniziativa, illustra, nel relativo verbale, le ragioni a fondamento dell'intervento¹, proprio per consentire un concreto controllo di legittimità (sia da parte del P.m. in sede di convalida, sia eventualmente in sede di opposizione ex art 352 comma 4 bis c.p.p.) e, in particolare, deve evitare formule di stile, stereotipate o espressioni generiche, redigendo un verbale di perquisizione in cui:

- **fornisca motivazione ovvero espliciti, anche in forma succinta, le ragioni che l'hanno indotta ad eseguire l'atto di perquisizione;**
- **indichi le eventuali norme incriminatrici assunte come violate;**
- **indichi i beni e tracce da ricercare;**
- **inserire nel verbale di perquisizione l'avvertimento per il soggetto sottoposto a perquisizione della**

¹ A titolo meramente esemplificativo, nel motivare la perquisizione prevista dall'art 41 T.u.l.p.s per la ricerca di armi, è opportuno specificare come la notizia (anche meramente indiziaria) sia stata acquisita; se la stessa è stata corroborata da una preliminare attività di verifica, anche alla luce della personalità del soggetto da perquisire o del precedente rinvenimento di armi nel luogo da controllare.

facoltà di proporre opposizione in caso di convalida di perquisizione negativa, avvertendolo che potrà prendere visione degli atti nella segreteria del P.M.

5. Disposizioni in materia di esecuzione di ordinanze cautelari

L'art. 293, comma 1, c.p.p. prevede che, all'atto della esecuzione di un provvedimento del giudice che abbia disposto la *custodia* cautelare, alla persona sottoposta ad indagini vada consegnata comunicazione chiara e precisa (eventualmente tradotta in lingua comprensibile a colui che non conosca l'italiano) di una serie di facoltà e diritti. Trattandosi di adempimento che incide sul diritto alla difesa, è opportuna la verifica del rispetto della disposizione, di nuovo conio, da parte della polizia giudiziaria e, soprattutto, appare necessario che la delega per l'esecuzione sia accompagnata dalla specificazione degli avvisi da effettuare.

6. Disposizioni in materia di latitanza

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 296 c.p.p. **nel decreto di latitanza devono essere indicate le specifiche circostanze che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi.** È pertanto necessario che dette circostanze siano indicate nella relativa richiesta indirizzata al giudice e nel verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria.

7. Informazione di garanzia

L'art. 369 c.p.p. ha soppresso il riferimento all'invio dell'informazione a mezzo posta e ha previsto che il provvedimento debba essere notificato nelle forme ordinarie.

8. I termini di durata delle indagini preliminari

Gli artt. 405, 406, 407 e 407 *-bis* c.p.p. contengono una disciplina radicalmente nuova dei termini delle indagini preliminari, stabilendo la durata degli stessi in 6 mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti e 18 mesi per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p. È prevista, in tutti i casi, un'unica proroga di sei mesi, alla quale si applica il regime previgente. **Il presupposto della proroga, peraltro, appare significativamente mutato, in quanto esso vienefatto consistere solo nella complessità dell'indagine.**

Ai fini della determinazione di tale nozione, non soccorre il riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 407 c.p.p. Queste, infatti, individuano una fascia di procedimenti per i quali le investigazioni, data la maggiore difficoltà, possono essere svolte in 18 mesi. Se, peraltro, anche in questi casi la loro durata può usufruire di una proroga semestrale, subordinatamente alla loro

complessità, appare del tutto evidente come quest'ultima debba possedere caratteristiche diverse da quelle che determinano l'allungamento del termine ordinario delle indagini e fondarsi su autonoma e diversa motivazione.

Analogo discorso può svolgersi con riferimento alle fattispecie di reato per le quali il termine ordinario di durata delle indagini è di un anno e che, in quanto necessariamente diversi da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, c.p.p., appaiono insuscettibili di essere ricondotti ad una delle categorie disciplinate da tale disposizione. È chiaro, pertanto, che gli indici della complessità delle indagini sono insuscettibili di rigida tipizzazione e possono essere i più diversi. Non può però dubitarsi del fatto che il concetto fa riferimento ad una caratteristica oggettiva delle indagini, con la conseguenza che e da escludersi che possano porsi a base delle richieste di proroga situazioni quali l'eccessivo carico di lavoro del magistrato, il numero dei procedimenti pendenti, eventuali disfunzioni organizzative dell'ufficio, ecc.

Deve ricordarsi, infine, che l'art. **407 bis c.p.p.** introduce, al secondo comma, un *termine di riflessione* pari a 3 mesi (9 mesi per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.). Benché letteralmente esso appaia riferibile solo al deposito della richiesta di archiviazione e all'atto di esercizio dell'azione penale, deve ritenersi che si estenda anche al deposito degli atti ex art. 415 *bis* c.p.p., come lascia ritenere la previsione normativa di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. che prevede la comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'appello dei procedimenti nei quali il Pubblico Ministero non abbia proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *entro i termini previsti dall'art. 407 bis del codice*. Resta tuttavia la necessità di riferirsi agli ordinari termini di durata delle indagini preliminari (eventualmente prorogati), per quanto riguarda l'eventuale richiesta al Procuratore Generale di autorizzazione al differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

Come è noto, al rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari il legislatore ha, con la riforma, dedicato particolare attenzione, come palesemente dimostrato dai complessi adempimenti imposti dagli artt. 415*bis* e - *ter* c.p.p. e dal regime delle comunicazioni disciplinato dall'art. 127 disp. att. c.p.p., che prevede la trasmissione, con cadenza settimanale, al Procuratore Generale presso la Corte d'appello dei seguenti elenchi:

- procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro 3 mesi (9 per i reati di cui all'art. 407 co. 2) dalla scadenza del termine di cui all'art. 405 co. ovvero dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 *bis* co. 3 e 4;
- procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione

penale nei termini di cui alla procedura di c.d. deposito coatto di cui all'articolo 415 *ter*, comma 3, primo e secondo periodo, del codice, ovvero entro 1 mese (mesi 3 per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) dalla notifica dell'avviso di deposito degli atti in segreteria;

- procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro 1 mese (mesi 3 per i reati di cui all'art. 407 co. 2) dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis co. 3 e 4, nell'ipotesi in cui l'avviso di cui all'art. 415 *-bis* sia stato notificato in conseguenza dell'ordine emesso del GIP a seguito dell'inerzia del PM conseguente al deposito degli atti in segreteria o al decreto del Procuratore Generale. Per ciascuno dei procedimenti dovrà essere precisato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5 *-bis* dell'articolo 415 *-bis* del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito. Inoltre, dovranno essere comunicati:
 - le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanta altro valga a identificarla;
 - il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
 - le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
 - il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
 - i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
 - il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

Rispetto a tali obblighi di comunicazione – ed alle relative eccezioni ricavabili dal sistema- questo Procuratore ha già adottato la direttiva n. 440/2023 del 24 ottobre 2023 alla quale ci si riporta.

9. I meccanismi di definizione del procedimento alternativi alla *vocatio in iudicium* ed alla richiesta di archiviazione.

La riforma *Cartabia* ha accresciuto la possibilità del ricorso agli istituti del decreto penale di condanna (artt. 459 e ss. c.p.p.), della messa alla prova (artt. 168 *-bis* e ss. c.p.p. e 464 *-bis* c.p.p.), della estinzione del reato per particolare tenuità del fatto (art. 131 *-bis* c.p.p.).

Rinviando alla discussione interna all'Ufficio l'individuazione di criteri uniformi circa i criteri di applicazione dei predetti istituti, indubbiamente favorevoli per l'imputato/persona sottoposta ad indagini (non essendo plausibile ipotizzare che ciascun magistrato possa utilizzarne di propri, se non nell'ambito di una cornice generale che salvaguardi il principio, contenuto nell'art. 1 del d.lgv.

106/2006, della adozione di criteri uniformi nell'esercizio dell'azione penale), vi è da salutare con favore per il ricorso agli stessi, apparendo essenziale garantire meccanismi deflattivi del carico dibattimentale.

Quanto al **procedimento con decreto**, è da rilevarsi come il particolare favore del legislatore per il rito si evinca dall'ampliamento del termine in cui può essere avanzata la relativa richiesta e, soprattutto, dall'ampliamento della possibilità di conversione della pena detentiva (sia in pena pecuniaria che in lavoro sostitutivo, quest'ultimo, peraltro, su richiesta della persona sottoposta ad indagini, da presentarsi prima dell'esercizio dell'azione penale).

Con specifico riferimento alla pena pecuniaria, deve osservarsi come il d.lgs. 150/2022 abbia modificato l'art. 59 della I. 689/1981 (condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva), diminuendo fortemente la rilevanza della recidiva e subordinandola a condizioni tassativamente elencate:

a) commissione del reato entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66 ovvero commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive, salva comunque la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

b) per la sostituzione con la pena pecuniaria, mancato pagamento di pena pecuniaria, anche sostitutiva, per una condanna a pena pecuniaria subita nei 5 anni precedenti, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;

c) applicazione con la condanna di una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) **riconducibilità del reato a cui si applica la sanzione, all'articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323 -bis, secondo comma, c.p.** L'ultimo inciso deve peraltro ritenersi superato, attesa l'eliminazione, dall'art. 4 -bis Ord. Pen. del riferimento ai reati di cui agli artt. 314, primo comma, 317,318,319,319 -bis, 319 -ter, 319-quater, primo comma, 320,321,322, 322-bis c.p.).

Problemi specifici si profilano quanto alla determinazione del **tasso di conversione** della pena detentiva in pena pecuniaria, prevedendo il comma 1 bis dell'art. 459 **che il valore giornaliero non possa essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro** e che debba corrispondere alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Gli accertamenti reddituali, familiari e patrimoniali sul punto saranno delegati alla Sezione di

P.G. - Guardia di Finanza di Firenze e al Comando Provinciale G. di F. di Firenze, per quanto riguarda residenti altrove.

Indicazioni operative

La polizia giudiziaria, sin dal primo contatto con l'indagato in relazione ai reati definibili per decreto (la percentuale più alta è rappresentata da violazioni al codice della strada e, comunque, dei reati rientranti nell'attribuzione dello S.D.A.S., **acquisisca tutta la documentazione facilmente reperibile relativa a:**

- **situazione lavorativa dell'indagato e dei componenti del nucleo familiare (occupati/disoccupati);**
- **tipo di lavoro svolto e retribuzione percepita;**
- **eventuali altri redditi;**
- **proprietà immobiliari (terreni, abitazioni, ecc) e mobili registrati;**
- **condizioni economiche complessive del nucleo familiare (precarie, sufficienti, agiate, facoltose);**
- **qualsiasi altra informazione utile sulle condizioni di vita.**

Quanto all'istituto della **messa alla prova**, beneficio concedibile un'unica volta (salvo che si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p., con altri per i quali esso sia stato già concesso: cfr. Corte cost. 12.7.2022, n. 174), è da rilevare come la riforma abbia previsto che la relativa proposta possa partire dal pubblico ministero.

La proposta può essere contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ai sensi dell'art. 464 *-ter* c.p.) ed in questo caso deve essere accompagnata dall'indicazione della durata e dei contenuti essenziali del programma trattamentale ovvero può essere formulata anche nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 141 *-bis*, comma 1, disp. art. c.p.p. Benché in tale secondo caso non sia espressamente richiesta dalla legge, appare opportuna, anche nella proposta formulata nel corso delle indagini, l'indicazione della durata e dei contenuti essenziali del programma trattamentale.

A tal fine l'Ufficio dovrà a breve concordare con il competente UEPE degli schemi di programma, per categorie di reati, che saranno successivamente distribuiti e che possono fungere da opportuno parametro per le indicazioni da fornire all'interessato, fermo restando che l'art. 141 *ter* disp. att. c.p.p. prevede che gli uffici di esecuzione penale esterna, ove opportunamente richiesti, debbano fornire le indicazioni richieste dal pubblico ministero nel termine di 30 giorni.

E' da ricordare, infine, come l'applicazione dell'istituto, ordinariamente prevista per i reati puniti con pena edittale pecuniaria o con pena detentiva non superiore ai 4 anni di reclusione, sia stata estesa a tutti i reati per i quali è ammessa, dall'art. 550 c.p.p., la citazione diretta a giudizio.

Quanto, infine, alla causa di esclusione della punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto, è da evidenziare come la riforma abbia subordinato l'applicabilità dell'istituto non al massimo della pena edittale (sia pure con le eccezioni previste dal secondo comma dell'art. 131 - *bis*), ma al fatto che per il reato sia prevista la pena detentiva **non superiore nel minimo ai due anni di reclusione**. Anche con riferimento ai presupposti di applicabilità dell'istituto saranno determinate, a seguito di discussione interna all'Ufficio, delle linee comuni di valutazione nei casi sottoposti all'attenzione dell'Ufficio.

10. Disposizioni relative all'udienza predibattimentale ex art. 554 -bis c.p.p.

La disposizione in esame si applica, ai sensi del d.l. 162/2022, come modificato in sede di conversione, ai soli procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso a far data dal 31.12.2022. Nel mentre l'ufficio si determina per regolamentare l'istituzione di turni di servizio di pubblici ministeri togati per la partecipazione a dette udienze, occorre richiamare fin d'ora l'attenzione sul fatto che alle stesse trova applicazione la medesima regola di giudizio prevista, per l'udienza preliminare, dall'art. 425 c.p.p. (il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna).

La previsione normativa, com'è evidente, impone un onere di completezza delle indagini anche per i reati per i quali è previsto il rito monocratico, senza che ad esso possa supplire la possibilità di definizione del procedimento con riti alternativi alla *vocatio in ius*, giacché è del tutto verosimile ritenere che il principale incentivo al consenso alla proposta di messa alla prova (o al non proporre opposizione al decreto penale) possa provenire proprio dalla consapevolezza da parte della persona sottoposta ad indagini della difficoltà di ottenere un proscioglimento in sede predibattimentale o dibattimentale. Ciò, evidentemente, responsabilizza molto il pubblico ministero che deve curare l'esigenza, con estremo rigore, di valutare di richiedere l'archiviazione laddove una compiuta valutazione dei fatti non consenta di prevedere una ragionevole possibilità di condanna.

Sul punto si osserva che il legislatore ha ribadito tale esigenza nel primo comma dell'art. 407 *bis* c.p.p., nel quale ha chiaramente definito l'esercizio dell'azione penale come scelta residuale rispetto alla richiesta di archiviazione (*il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale...*).

Indicazioni operative

È essenziale che vi sia una massima attenzione sulla qualità delle indagini in tale tipologia di procedimenti ed è altresì essenziale che i Vice Procuratori Onorari comunichino tempestivamente gli esiti delle udienze a cui prendono parte al Procuratore Aggiunto di riferimento, che a sua volta

promuoverà gli opportuni scambi informativi tra i Sostituti per un controllo di qualità sulle indagini svolte e sulle principali problematiche emerse.

11. La condanna a pena sostitutiva

L'art. 545 -bis prevede, per l'ipotesi in cui all'esito del dibattimento sia stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non sia stata ordinata la sospensione condizionale, che subito dopo la lettura del dispositivo il giudice, se ne ricorrano le condizioni, possa sostituire la pena detentiva con una o più delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (semilibertà o detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria).

Analogamente, l'art. 448, comma I -bis, prevede la possibilità per l'imputato e il pubblico ministero di concordare l'applicazione di una pena sostitutiva. L'applicazione anche al giudizio abbreviato della possibilità di applicazione di sanzioni sostitutive si desume dal rinvio, operato dal primo comma dell'art. 442, alle disposizioni di cui agli artt. 529 e ss. c.p.p. La conversione della pena detentiva in una delle pene sostitutive non costituisce un diritto del condannato. A parte i limiti di cui all'art. 59 della l. 689/1981, infatti, essa presuppone, oltre che la maggiore idoneità delle sanzioni sostitutive alla rieducazione del condannato, la loro capacità di assicurare, sia pure attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Indicazioni operative

Se il ricorso alla condanna a pena sostitutiva va visto con favore, è necessario che si rappresenti all'organo giudicante ogni circostanza che possa eventualmente valere in controdeduzione, anche in relazione al pericolo di commissione di reati nel corso della loro esecuzione.

12. Modalità di documentazione della assunzione di sommarie informazioni, degli interrogatori e dei confronti

E' utile distinguere tra:

Attività della polizia giudiziaria.

Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

Non sono previste specifiche disposizioni per l'assunzione di sommarie informazioni, da parte della polizia giudiziaria, da parte delle persone nei cui confronti vengono svolte indagini (art. 350, comma 4-bis, c.p.p.). È previsto unicamente che il pubblico ministero possa autorizzare lo svolgimento a distanza dell'assunzione di sommarie informazioni su richiesta della polizia

giudiziaria e con il consenso della persona sottoposta alle indagini e del difensore. In caso di autorizzazione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 133-ter c.p.p.

Sommario informazioni da persone informate sui fatti.

In generale, la polizia giudiziaria può assumere sommarie informazioni testimoniali senza particolari formalità (anche da parte di persone imputate in procedimenti connessi o collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.). Ai sensi dell'art. 351, comma I *-quater*, c.p.p., peraltro, alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Quando si procede per reati di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p., invece, le informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ex art. 351 c.p.p. sono documentate anche con riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della p.g., salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357, comma 3-bis, c.p.p.).

Le dichiarazioni rese alla p.g. da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono sempre documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357, comma 3-ter, c.p.p., l). La trascrizione della riproduzione nei casi di cui ai commi 3 *-bis* e 3 *-ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla p.g. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Interrogatori.

Gli interrogatori e i confronti con persone sottoposte ad indagini o di persone imputate/indagate in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p., delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, sono documentati con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 373, comma 2 *bis* c.p.p.).

L'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non sia possibile, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 141 *-bis* c.p.p.). Qualora si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si procede con perizia o con consulenza tecnica. In ogni caso, dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.

Attività del Pubblico Ministero

Assunzione di sommarie informazioni

In generale, alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica (art. 362, comma 1-quater, c.p.p.).

Quando si procede per reati di cui all'art. 407, co. 2. lett. a) c.p.p. o quando vi è richiesta della persona informata sui fatti, le informazioni assunte dal PM ex art. 362 c.p.p. sono documentate anche con riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 373, comma 2-ter, c.p.p.).

Le dichiarazioni rese al PM da persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 373, comma 2-quater, c.p.p.).

La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla p.g. che assiste il PM.

Interrogatori:

Nei casi di interrogatorio e confronto con l'indagato e di interrogatorio assunto ai sensi dell'art. 363 c.p.p. (ossia di persona indagata/imputata in procedimento connesso o collegato ex art. 371, co. 2, lett. b), c.p.p.), si procede alla documentazione dell'atto anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non sia possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 373, comma 2-bis, c.p.p.). L'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non sia possibile, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 141 -bis c.p.p.). Qualora si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si procede con perizia o con consulenza tecnica. In ogni caso, dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.

Indicazioni operative

In generale, quando si deve procedere all'assunzione di sommarie informazioni, sia che proceda di iniziativa (art 351 comma 1 quater c.p.p), sia che proceda su delega del P.m. (art. 362 comma 1 quater c.p.p), si deve dare avviso al soggetto da escutere del diritto di ottenere, su richiesta,

la documentazione dell'atto tramite riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti o personale tecnico;

se l'indagine afferisce ad un reato incluso nell'elenco di cui all'art 407 comma 2 lettera a), si deve sempre, e a prescindere da richieste dell'interessato, riprodurre fonograficamente l'atto, salva la contingente indisponibilità di strumenti o personale tecnico;(art 357 comma 3 bis c.p.p.);

se si devono raccogliere dichiarazioni da persona minorenni, inferma o in condizioni di particolare vulnerabilità, occorre, obbligatoriamente ed a pena di inutilizzabilità dell'atto, effettuare riproduzione audio-visiva o fonografica.

In questo caso, l'assenza di strumenti e di personale tecnico non è sufficiente a giustificare la mancata video-fonoriproduzione, perché devono sussistere anche ragioni di urgenza, che non hanno consentito di differire l'assunzione della testimonianza (art 357 comma 3 ter comma 2 quater c.p.p.); la polizia giudiziaria deve trasmettere all'Ufficio di Procura le registrazioni audiovisive o fonografiche su supporto informatico (cd, dvd, chiavetta usb) per essere acquisite al fascicolo.

Atteso che la trascrizione delle dichiarazioni è solo eventuale, dovrà comunque procedersi sempre a verbalizzazioni riassuntive molto precise ed esaustive e, al fine di rendere agevole ed efficace il meccanismo delle contestazioni nella fase dibattimentale, si deve procedere alla trascrizione integrale delle dichiarazioni più rilevanti.

Allorché procede al compimento dell'atto a distanza, nei casi in cui è consentito, la polizia giudiziaria dovrà:

- in presenza di decreto dell'Autorità Giudiziaria che autorizza il compimento dell'atto a distanza, procedere alla sua notifica almeno 3 gg prima della data fissata per l'assunzione dell'atto;
- attivarsi per permettere il collegamento audiovisivo presso i propri uffici dei soggetti che partecipano all'atto a distanza e dotarsi degli strumenti tecnici per permettere l'esercizio delle facoltà difensive, tra cui l'uso del telefono per conversare tra l'avvocato e l'indagato prima e durante l'interrogatorio;
- prima del compimento dell'atto, procedere all'attestazione delle generalità delle persone collegate a distanza;
- procedere alla redazione del verbale delle operazioni svolte ex art 136 c.p.p. (nel rispetto delle previsioni circa la modalità di documentazione, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nei termini sopra indicati), dando atto dell'osservanza delle disposizioni sul rispetto delle modalità tecniche richieste dalla norma per il collegamento audiovisivo (ex art. 133 ter c.p.p. in quanto compatibile), soprattutto in relazione all'attuazione del contraddittorio e alla contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle parti, e per

la partecipazione all'atto dei difensori delle parti, nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, oltre che dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti

13. Disposizioni relative al dibattimento

Si rammenta, tra le norme modificate dalla riforma, quella dell'art. 493, comma 1, che ha previsto che le parti, al momento delle richieste di prova, ne illustrino l'ammissibilità ai sensi degli artt. 189 e 190 (e, pertanto, le ragioni della rilevanza di ciascuna).

Inoltre, è da sollecitarsi la pedissequa osservanza della disposizione dell'art. 477, comma 1, c.p.p. che prevede l'onere per il Presidente del collegio (o per il giudice monocratico), laddove il dibattimento non possa esaurirsi in unica udienza, di stabilire, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, non solo, genericamente, il calendario delle udienze, ma **le specifiche attività da svolgere in ciascuna udienza.**

L'inosservanza di tale disposizione andrà immediatamente segnalata allo scrivente ed al dr. Mazzotta.

14. La nuova perseguibilità a querela di numerosi reati

Con l'intervento normativo sopra richiamato, sono state apportate una serie di modifiche al libro II del codice penale per quanto riguarda in particolare il regime di procedibilità di alcune centrali figure di reato contro la persona e contro il patrimonio, ampliando i casi di procedibilità a querela².

Si offre, di seguito, il quadro completo dei reati interessati dalla riforma con riferimento all'ampliamento dei casi di perseguibilità a querela:

- **Lesioni Personali, art. 582 c.p.**

A seguito delle modifiche introdotte nell'art 582 c.p.:

- la procedibilità a querela viene estesa alle c.d lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 gg);

restano procedibili d'ufficio:

- le lesioni gravi (comprensiva delle ipotesi in cui la malattia ha durata superiore a 40 gg) e le lesioni gravissime di cui all'art 583 c.p.;
- le lesioni con circostanza aggravante di cui all'art 61 nr 11 (in danno di esercente professioni sanitarie nello svolgimento o a causa delle sue funzioni);
- lesioni aggravate ex ar 585 ad eccezione di quelle indicate nel primo comma numero

² Ciò al fine di conseguire effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell'ottica di una maggiore efficienza del processo penale

1) e nel secondo comma dell'art 577 c.p.;

- le lesioni che comportano malattia superiore a 20 gg ed il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità;

La perseguibilità a querela delle ipotesi indicate comporta l'ampliamento della competenza del giudice di pace ex art 4 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 274/2000, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni perseguibili a querela di parte.

- **Lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art 590 bis comma 1 c.p.**

L'art 590 bis c.p. prevede che il delitto di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate per colpa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, è punibile a querela della persona offesa.

Analogamente, lo è l'ipotesi contemplata dal comma 7 ovvero quando l'evento non è stato determinato solo dall'azione o omissione del colpevole e quindi caso di concorso di colpa, nonché l'ipotesi contemplata dal comma 8 (lesioni a più persone), salvo che non ricorra una delle ipotesi di cui ai commi da 2 a 6.

E' perseguibile d'ufficio se sussistono le circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo, ovvero:

- la guida in stato di ebbrezza o di alterazione correlata all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- tutte le altre ipotesi previste dai commi da 2 a 6 dell'art 590 bis che integrano violazioni di specifiche norme in materia di circolazione stradale (guida in centro urbano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita; attraversamento di intersezione con semaforo rosso; guida contromano; inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua).

- **Sequestro di persona, art 605 comma 1 c.p.**

È prevista la procedibilità a querela, salvo la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

- **Violenza privata, art 610 c.p.**

È prevista la procedibilità a querela, con l'eccezione di due ipotesi, al verificarsi delle quali il reato è procedibile d'ufficio:

- quando la persona offesa è incapace per età o infermità;
- quando ricorre la circostanza i cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall'art 339 c.p. nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione

- **Minaccia, art 612 c.p.**

Per il delitto di minaccia, alla procedibilità d'ufficio oggi prevista dal terzo comma quando la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall'art 339 c.p., si aggiunge quello in cui la persona offesa è soggetto incapace per età o per infermità.

Muta però la perseguibilità di ufficio nei casi in cui la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale, escludendo in modo innovativo rilievo alla recidiva

- **Violazione di domicilio, art 614 c.p**

È estesa la procedibilità a querela e si procede d'ufficio unicamente:

- quando il fatto è commesso con violenza alle persone;
- se il colpevole è palesemente armata;
- se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

- **Furto, artt. 624 e 625 c.p.**

La riforma ha ampliato i casi di furto – considerato tradizionalmente un reato “ad alto tasso di denuncia” – procedibili a querela (anche in presenza della circostanza aggravante di cui all'art 61 nr 7 c.p. e art 625 c.p.).

È prevista la procedibilità d'ufficio soltanto:

- in presenza dell'aggravante di cui all'art 625 nr 7 c.p. (nei casi in cui il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, ovvero il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o riverenza), esclusa l'ipotesi dell'esposizione alla pubblica fede;
- in presenza dell'aggravante di cui all'art 625 nr 7 bis c.p., quando il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici gestiti da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
- se la persona offesa è incapace, per età o per infermità;

Contestualmente è stata modificata l'attuale rubrica dell'art 626 c.p. (furti punibili a querela della persona offesa) che diventa “furti minori”.

- **Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art 634 c.p.)**

Si rende procedibile il reato a querela, salvo se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

- **Danneggiamento (art 635 c.p.)**

Il reato diventa procedibile a querela anche se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia.

È procedibile d'ufficio:

- se il fatto è commesso in occasione del delitto di cui all'art 331 c.p. (interruzione di pubblico

servizio);

- se la persona offesa è incapace, per età o per infermità

- **Truffa (art 640 c.p.)**

Si applica la procedibilità a querela del delitto di truffa, anche ove il danno patrimoniale cagionato sia di rilevante entità (art. 61 nr 7 c.p.), eliminando la previsione della procedibilità d'ufficio.

- **Frode informatica (art 640 ter c.p.)**

Si applica la procedibilità a querela del delitto di frode informatica, anche ove il danno patrimoniale cagionato sia di rilevante entità (art. 61 nr 7 c.p.), eliminando la previsione della procedibilità d'ufficio.

- **Limitazione dei casi di procedibilità d'ufficio ex art 649 bis c.p. per truffa, frode informatica ed appropriazione indebita**

Vengono ampliati i casi di procedibilità a querela per truffa, frode informatica ed appropriazione indebita:

- si esclude che il danno patrimoniale di rilevante gravità determini la procedibilità d'ufficio per i reati di truffa, frode informatica e appropriazione indebita;
- si esclude il rilievo della recidiva dal novero delle circostanze ad effetto speciale che, concorrendo con quelle richiamate dalla disposizione, comportano la procedibilità d'ufficio.

- **Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, art 659 c.p.**

La contravvenzione diventa procedibile a querela, nelle ipotesi previste dal primo comma.

Il reato è procedibile d'ufficio solo:

- se la persona offesa è incapace per età o per infermità;
- nel caso di disturbo di spettacoli, ritrovi, intrattenimenti pubblici;

- **Molestia o disturbo alle persone, art 660 c.p.**

Il reato è procedibile a querela. È procedibile d'ufficio solo se il fatto è commesso ai danni di persona incapace, per età o per infermità.

Va sottolineato che la nuova perseguibilità opera anche per i fatti commessi prima del 30 dicembre 2022.

Indicazioni operative

Per le notizie di reato dal 30 dicembre 2022, è necessario rappresentare agli interessati le nuove regole afferenti la procedibilità affinché valutino se proporre o meno querela o comunque esplicitare la volontà punitiva.

La persona offesa, titolare del diritto di querela, dovrà essere doverosamente informata anche del fatto che dispone di un termine di 3 mesi per decidere se proporre querela, sicché potrebbe anche ritenere di non volere esprimersi immediatamente.

Quanto alle lesioni volontarie perseguibili a querela, occorrerà specificare nelle comunicazioni di notizie di reato, che verranno redatte, la competenza del Giudice di Pace.

È da segnalare, comunque, che tutte le notizie di reato relative a tutte le fattispecie indicate, indipendentemente dalla presenza o meno della condizione di procedibilità, devono essere trasmesse in ogni caso dalla polizia giudiziaria in Procura.

15. Modifiche in materia di arresto in flagranza e fermo

Secondo il regime introdotto dalla riforma Cartabia in relazione ai reati in passato perseguibili d'ufficio, il cui regime di procedibilità è mutato a seguito del decreto legislativo 150/2022, la polizia giudiziaria non avrebbe potuto procedere all'arresto in flagranza, in assenza di querela, che, si ricorda, può anche essere proposta oralmente ai sensi degli artt. 380, c.3, e art. 381, c. 3, c.p.p.

In relazione ai reati in passato perseguibili d'ufficio, il cui regime di procedibilità è mutato a seguito del decreto legislativo 150/2022, la polizia giudiziaria non potrà, evidentemente, in mancanza di querela, operare il fermo ex art 384 c.p.p.

Tuttavia, su questo regime è intervenuto il Parlamento che con la legge 24 maggio 2023, n. 60, recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza". Si tratta della prima legge approvata in questa legislatura su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

La legge (art. 1) è in primo luogo intervenuta su due aggravanti comuni previste nella parte speciale del codice penale, stabilendo che, ove ricorrano quelle aggravanti, si procede sempre d'ufficio anche quando per il reato cui si riferisce l'aggravante è prevista la procedibilità a querela. **Le aggravanti in questione sono quelle del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) – già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 – e della finalità di terrorismo (art. 270-bis.1 c.p.) – già prevista dall'art. 1 d.l. n. 625/1979).** L'intervento è realizzato aggiungendo ai due citati articoli del codice penale un ultimo comma ai sensi del quale "per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio".

L'art. 3 della legge 60/2023 modifica per la prima volta l'assetto tradizionale della disciplina in materia stabilendo, per il solo arresto obbligatorio in flagranza, che questo può essere effettuato anche in assenza della querela, che però deve essere presentata entro 48 ore, pena la liberazione dell'arrestato. Più precisamente, si consente il solo arresto obbligatorio in flagranza, quando la querela non è contestualmente proposta perché la persona offesa non è prontamente rintracciabile, purché la querela possa ancora sopravvenire (perché non è stata manifestata la volontà di rinuncia). Se la querela non è proposta nel termine di 48 ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, "l'arrestato è posto immediatamente in libertà".

Si prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto

debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa, entro le 48 ore. E si ribadisce poi che, quando la persona offesa è presente – ovvero è rintracciata, – la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando – ed è questa una novità che realizza un opportuno coordinamento con la riforma Cartabia – la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

Questo, per comodità di lettura, il testo del nuovo comma 3 dell’art. 380 c.p.p.: *“Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l’arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciare o rimette la querela proposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione 202 6/2023 resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’articolo 90-bis”.*

Indicazioni operative

È necessario, affinché l’arresto/fermo sia legittimo che, quando la querela è contestuale al fatto:

- essa deve essere acquisita dalla pg procedente prima della decisione di procedere all’arresto;
- la querela deve essere completa, cioè contenga un’espressa istanza punitiva;
- la querela provenga dal soggetto titolare del relativo potere e legittimato con apposita delega in caso di società, che dovrà essere allegata alla querela.

nell’ipotesi di querela non sporta al momento del fatto:

- gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto debbano effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa, entro le 48 ore;
- la querela deve essere presentata entro 48 ore, pena la liberazione dell’arrestato.
- la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria
- in tal caso sussiste la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto


successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

Inoltre, la Polizia giudiziaria operante deve inserire tra gli avvertimenti da fare e consegnare, con comunicazione scritta, al momento dell'arresto o del fermo, quello relativo alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'indicazione afferente alla possibilità di accesso alla giustizia riparativa costituisce una delle informazioni obbligatorie. È dunque opportuno che la polizia giudiziaria integri sin da subito l'avviso di tale facoltà, tenendo presente che le norme che disciplinano la "giustizia riparativa" sono entrate in vigore dopo sei mesi, *ossia dalla data del 30 giugno 2023*³.

Si ricorda, nell'occasione, la necessità che la polizia giudiziaria rediga i verbali di arresto esplicitando con tutti gli elementi fattuali la ricorrenza del presupposto della flagranza e della quasi flagranza⁴.

Firenze, 07/11/2023

Il Procuratore della Repubblica


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Filippo Spiezia

³ Art. 92 del d.lgs. 150/22 e succ. mod. (n vigore dal 30.12.2022) "*Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti* "

.....
2.bis Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

⁴ Si rammenta che:

- la flagranza è la condizione in cui versa chi viene colto nell'atto stesso di commettere un reato, che presuppone un rapporto di contestualità fra il comportamento del soggetto attivo del reato e il fatto percettivo dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, che procede all'arresto (cfr. Cass., Sez. 6, n. 4128 del 08/02/1993; Cass., Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014);
- la quasi flagranza⁴ ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. 4, n. 1797 del 18.10.2018) fermo restando che, sempre in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato e, dunque, il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20687 del 11.4.2017).